

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 11/06/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato il 10/03/2015 ed estinto anticipatamente con effetti dall'1/06/2016, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma di € 493,50, per commissioni ed oneri non goduti;
- gli interessi, dal dovuto al soddisfo;
- le spese per la procedura e le spese legali, quantificate in € 250,00 in sede di reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni in favore dell'intermediario, che corrispondono "esattamente" ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva", che non possono essere la natura *up front* retrocessi al cliente in quanto intrinsecamente *up front* come meglio specificato nel modulo SECCI e confermato dalle pronunce dei Collegi ABF e dalla giurisprudenza di merito. Precisa inoltre che non sono stati applicati costi né per le spese di riscossione rata né per l'invio delle comunicazioni periodiche né per le commissioni di anticipata estinzione;
- la non rimborsabilità delle spese legali, trattandosi di procedimento instaurabile senza il ministero di un difensore. Aggiunge inoltre che il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a provarne il pagamento.



Pertanto, chiede di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, pervenute in data 12/05/2020, il ricorrente ha contestato quanto affermato in merito alla non rimborsabilità delle commissioni in favore dell'intermediario, precisando che la previsione, in un'unica voce, di più attività non consente l'individuazione degli oneri soggetti a maturazione del tempo.

Richiama la decisione della Corte di Giustizia della CE dell'11/09/2019, che in caso di estinzione anticipata del prestito ha riconosciuto il diritto del debitore consumatore alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi posti a suo carico, e la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento. Richiama inoltre anche due recenti sentenze del Tribunale di Napoli (sentenza n. 1340/20) e del Tribunale di Torino (sentenza del 21 marzo 2020).

Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.* Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”.* Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".*

- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*
- *Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio ritiene che alla commissione finanziaria ("costi fissi per istruttoria e collocamento") deve riconoscersi natura *recurring*, in quanto remunerativa di attività anche gestorie, specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti (compensi fissi rete distributiva), che non si esauriscono con la conclusione del contratto e, quindi, sono rimborsabili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento in proporzione lineare (cfr. Collegio di Bari, dec. nn. 8898/2020 e 10319/19).

Quanto alla ulteriore richiesta di rimborso degli oneri erariali, il Collegio - tenuto conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi - ritiene tali voci non rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (cfr. art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, considerando i rimborsi già effettuati dall'intermediario, secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	13
rate residue	47

TAN ▶	7,65%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	78,33%
- in proporzione alla quota	63,26%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione intermediario (recurring)	€ 612,00	€ 479,40 <input checked="" type="radio"/>	€ 387,17 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 479,40
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<b>rimborsi senza imputazione</b>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 479,40
interessi legali	si ▼

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste. La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 479,40, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI